

## **Piano assicurativo agricolo per l'anno 2017 Regole per le assicurazioni agevolate**

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 31979 del 30 dicembre 2016 (di seguito DM), ha approvato il Piano assicurativo agricolo per l'anno 2017, che rispetto ai passati piani assicurativi presenta numerose novità. Lo scopo del nuovo Piano è quello di estendere ulteriormente l'utilizzo delle polizze agevolate per la difesa dai danni atmosferici e meteorologici.

Infatti si considerano assicurabili le produzioni, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1 al D.M.).

Ciò vuol dire che i produttori che non assicurano le colture e le strutture aziendali riportate dal piano assicurativo contro i danni causati dalle seguenti avversità: alluvione, siccità, gelo e brina, eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine, venti forti, colpo di sole e vento caldo e sbalzi termici, nel caso in cui dovessero verificarsi danni superiori ai limiti stabiliti, non potranno comunque richiedere l'attivazione delle procedure di stato di calamità per la conseguente applicazione degli interventi compensativi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 102/2004 e successivo decreto legislativo 82/2008.

Di seguito si riassumono le principali novità che il Piano assicurativo agricolo 2017 presenta:

Le polizze assicurative agevolate che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE, previste dall'articolo 37 del Regolamento (UE) 1305/2013, dall'art 49 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM vino) sono finanziabili nell'ambito del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014/2020.

Le polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse di animali morti in azienda, rimangono a carico del decreto legislativo n. 102/2004.

Per favorire la sottoscrizione di polizze con coperture dei rischi più estesi con il contenimento dei costi assicurativi, per le polizze a copertura dei rischi sui vegetali sono state eliminate le Multirischio e pluririschio.

Le avversità sono state divise in:

- **Avversità catastrofali** (alluvione, siccità e gelo e brina) si caratterizzano per la bassa frequenza con cui si verificano gli eventi, la vastità territoriale e le dimensioni elevate dei danni prodotti;
- **Avversità di frequenza** (eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine e venti forti) che si caratterizzano per l'alta frequenza con cui si verificano, la concentrazione territoriale delle aree colpite e dei conseguenti danni;
- **Avversità accessorie** (colpo di sole e vento caldo e sbalzi termici) si caratterizzano per i danni ridotti che provocano per cui è stato ritenuto abbinarle agli altri gruppi di avversità, che altrimenti difficilmente superano la soglia di danno del 30% per l'accesso al risarcimento.

Di conseguenza gli agricoltori potranno scegliere di sottoscrivere le seguenti tipologie di polizze a copertura dei rischi con:

1. Tutte le avversità catastrofali, tutte le avversità di frequenza e tutte le avversità accessorie;

2. Tutte le avversità catastrofali, e almeno una tra quelle di frequenza;
3. Tutte le avversità di frequenza e le avversità accessorie;
4. Tutte le avversità catastrofali.

In attuazione al nuovo regolamento sugli aiuti di Stato al settore agricolo, è stata eliminata la possibilità di sottoscrivere polizze a copertura dei rischi sui vegetali senza soglia di danno, per lo stesso motivo sono state le polizze a copertura dei costi di macellazione in azienda e dei danni alle produzioni sottostanti causate dal crollo delle strutture di protezione assicurate, Anche per le polizze a copertura dei rischi sull'uva da vino è stata eliminata la possibilità di sottoscrivere polizze senza soglia in quanto, pur essendo prevista del regolamento comunitario, questa opportunità è stata scarsamente utilizzata dagli agricoltori.

Il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B lettera b) del decreto ministeriale n. 162 12 gennaio 2015, così come modificato dal decreto ministeriale n. 1018 dell'8 marzo 2016, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla polizza o al certificato di polizza, per le polizze collettive, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 lettera b) del medesimo decreto.

Il piano assicurativo agricolo 2017, prevede ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:

- a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 30 aprile;
- b) per le colture permanenti entro il 30 aprile;
- c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;
- d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
- e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;
- f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

In via sperimentale, solo per il prodotto frumento così come definito all'allegato 1.1. del D.M., la quantificazione del danno può tenere conto anche di eventuali variazioni negative di prezzo.

La misura del contributo della spesa assicurativa agricola agevolata non prevede criteri di selezione delle operazioni, pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 3 del D.M., tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento /tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:

a) *polizze con soglia di danno, relative a:*

- 1) colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3: fino al 65% della spesa ammessa;
- 2) allevamenti/epizootie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;
- 3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;

4) allevamenti/ andamento stagionale avverso/ mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;

5) polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa;

b) *polizze senza soglia di danno, relative a :*

1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;

2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa;

3) Polizze sperimentali: fino al 50% della spesa ammessa

L'allegato 2 al D.M., elenca le "Tipologie colturali assicurabili", l'allegato 3) riporta le metodologie di calcolo dei parametri contributivi e l'allegato 4) riporta le definizioni degli eventi avversi e delle garanzie.

La sottoscrizione dei contratti assicurativi è volontaria e può avvenire in forma individuale o in forma collettiva.

Per la sottoscrizione delle polizze collettive sono abilitati i Consorzi di difesa e gli Enti riconosciuti dalla Regione Lazio idonei allo svolgimento dell'attività di difesa attiva e passiva. Il D.M. n. 31979 del 30 dicembre 2016 è consultabile sul sito internet della Regione Lazio [http://www.regione.lazio.it/rl\\_agricoltura/?vw=documentazione&cat=Normativa](http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazione&cat=Normativa)

Per ogni ulteriore informazione contattare il seguente numero telefonico 06 51688281.